

Spett.le Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente
Piazza Cavour 5
20121 – Milano
Email: protocollo@pec.arera.it

Prot. AFIR-Retail/EF-gf/59-20

Milano, martedì 1 dicembre 2020

Oggetto: Risposta Edison DCO 445 “Meccanismo per il riconoscimento dell’eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Orientamenti finali”

Gentilissimi,

si trasmettono con la presente le osservazioni di Edison S.p.a. in merito al documento di consultazione in oggetto.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento.

Distinti saluti,



Maria Elena Fumagalli

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754
Codice destinatario RWYUTBX

OSSERVAZIONI EDISON DCO 445/2020/R/com
Meccanismo per il riconoscimento dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Orientamenti finali

La scrivente esprime forte apprezzamento per il documento di consultazione in oggetto, che costituisce un passo importante verso la conclusione della procedura iniziata più di 3 anni fa, con la delibera 109/2017, in seguito alle sentenze della giustizia amministrativa in tema di garanzie relative agli oneri generali di sistema (OGdS) fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto di energia. Grazie al meccanismo si potrà infine procedere a ristorare le imprese di vendite degli importi per OGdS versati alle imprese di distribuzione, ma mai riscossi dai clienti finali, portando a compimento un processo lungo e complesso, che ha visto ripetute interazioni tra gli operatori, tramite le associazioni di settore, ed ARERA, i cui risultati si ritengono proficui.

Si auspica dunque che alla consultazione faccia rapidamente seguito la delibera definitiva che sancisca l'entrata in vigore del meccanismo, stante la necessità di effettuare le modifiche e i miglioramenti evidenziati nelle risposte di dettaglio ai quesiti della consultazione. Alcune criticità infatti potrebbero inficiare l'efficacia di quanto definito da ARERA nel DCO, per quanto in più parti condivisibile, soprattutto per quanto riguarda la documentazione richiesta per confermare la gestione efficiente della morosità e la gestione degli oneri rinunciati.

RISPOSTE DI DETTAGLIO

Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?

Pur comprendendo le motivazioni alla base della scelta di non intervenire direttamente nella regolazione tra UdT e controparti commerciali, evidenziamo che la proposta di cui al punto 3.7 assegna agli UdT un'attività di verifica che non rientra nelle proprie responsabilità e potrebbe comportare pesanti ripercussioni legali per gli stessi in caso di incorrettezza dei dati raccolti, sia per la quantificazione degli ammontari riconoscibili che per la partecipazione alle procedure (es. dichiarazioni di notorietà) dalle controparti commerciali.

E' opinione della scrivente che l'UdT al massimo potrebbe essere dunque il mero esecutore materiale della trasmissione dell'istanza, ma il responsabile della stessa dovrebbe essere la controparte commerciale, che è il soggetto nella cui disponibilità sono i propri dati sulla morosità

Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?

Si ritengono condivisibili tali condizioni.

Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accorti transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?

La Scrivente, pur apprezzando gli sforzi fatti da ARERA per strutturare un meccanismo che corrisponda agli utenti del trasporto aventi diritto gli importi spettanti, garantendo al contempo la correttezza e la veridicità degli importi stessi, rileva alcuni aspetti migliorabili nella proposta dell'Autorità nel presente DCO.

Innanzitutto, si ritiene che subordinare il riconoscimento degli OGdS non riscossi al completamento di tutti i passaggi previsti dal TIMOE per la gestione della morosità presenti alcune criticità. nonostante si riconosca la necessità di attestare l'impiego di pratiche efficienti nel recupero del credito da parte delle imprese partecipanti.

Infatti, le attività di sospensione ed interruzione della fornitura, dalle quali dipende l'eventuale rimozione del punto di prelievo dal proprio contratto di trasporto e disaccoppiamento in costanza di mora del cliente finale, non sono nel controllo dell'impresa di vendita: l'esecuzione delle stesse infatti viene portata avanti dal distributore locale, che per svariati motivi (ad esempio esaurimento della capacità sospensiva, ritardi nel rispondere alle richieste di prestazione del venditore) può darvi seguito con tempistiche anche molto dilazionate rispetto a quanto richiesto dal venditore. In alcuni casi dunque potrebbe succedere che il venditore non si veda riconosciuto l'ammontare OGdS spettante a causa di fattori che non dipendono da lui, pur avendo efficacemente e tempestivamente utilizzato gli strumenti nella sua disponibilità.

Inoltre, in alcuni casi le imprese di vendita, per scelte legate ai costi da sostenere o ai termini contrattuali da esse proposti ai clienti finali, potrebbero non aver proceduto con alcuni passaggi previsti dal TIMOE, o aver proceduto con tempistiche dilazionate rispetto a quelle previste da ARERA, compiendo una scelta legittima, in quanto non obbligate ad espletare tutte le procedure previste dal Testo Integrato. Soprattutto per il pregresso, prevedere che possano essere ammessi soltanto gli oneri facenti riferimento a crediti perseguiti fino all'ultimo passaggio disponibile da TIMOE penalizzerebbe i venditori che non l'abbiano fatto per scelte di business perfettamente legittime all'epoca, prese senza conoscere quest'aspetto molto rilevante del meccanismo.

In terzo luogo, non si trova condivisibile la disciplina particolare legata allo switching, nella parte in cui prevede che, per accedere al meccanismo, l'UdT abbia richiesto l'indennizzo al sistema indennitario in tutti i casi previsti dalla regolazione, riconoscendogli poi eventualmente solo gli importi per OGdS non inclusi nel corrispettivo CMOR: l'utilizzo dello strumento è infatti facoltativo per i venditori. Anche in questo caso dunque i venditori che in passato non si siano avvalsi del sistema indennitario si vedrebbero penalizzati ex-post per scelte fatte senza essere a conoscenza del meccanismo proposto da ARERA.

Infine, per quanto riguarda gli importi OGdS rinunciati, si esprime forte apprezzamento per il loro riconoscimento nel meccanismo in esame, ma si ritiene che anche gli OGdS rinunciati legati a cessioni del credito in cui l'ammontare recuperato sia inferiore al 50% del credito per OGdS oggetto dell'accordo debbano essere almeno parzialmente ammessi al meccanismo.

Infatti, l'ammontare recuperato rispetto al valore nominale dei crediti ceduti non è obbligatoriamente un criterio che attesti l'efficienza e l'efficacia del venditore nel perseguire la morosità. Al contrario, spesso le imprese di vendita, per scelte aziendali assolutamente legittime, scelgono di cedere crediti estremamente deteriorati a valori molto inferiori rispetto al nominale soltanto dopo aver fatto il possibile per recuperare quanto più possibile degli importi dovuti. Dunque, si propone di fare una distinzione tra gli oneri rinunciati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito dei clienti o cessioni del credito *in bonis*, per i quali i valori soglia previsti nel DCO possono essere accettabili, e gli oneri rinunciati a seguito di cessione di crediti deteriorati; per questi ultimi, identificabili come i crediti ceduti recuperando meno del 50% del valore nominale, andrebbe previsto il pieno riconoscimento dei relativi OGdS rinunciati, purché l'operatore dimostri di aver operato la cessione dei crediti in modo efficiente, e, solo e soltanto per questa

tipologia di cessioni, di aver ceduto i crediti solo dopo aver attuato tutte le azioni di recupero credito previste per gli oneri non riscossi.

Q4. Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?

Q5. Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempimenti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?

Q6. Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta

Innanzitutto, non essendo fatto nel DCO, chiediamo di esplicitare che, una volta riconosciuti gli OGdS relativi al periodo 1 gennaio 2016 –31 gennaio 2017, il valore *rec.Pricing* non sarà più considerato ai fini del computo degli ammontari riconoscibili agli UdT.

Per quanto si capiscano i motivi dietro la proposta ARERA, si fa notare che decurtare una quota relativa al recupero della morosità associata agli OGdS appare una soluzione che non tiene conto di alcuni fattori molto rilevanti delle strategie di pricing dei venditori, e conseguentemente costituirebbe una pratica quantomeno inusuale e non completamente fondata.

Si richiede inoltre di esplicitare le modalità con cui sono stati calcolati i valori afferenti alla componente *rec.Pricing*, impiegata per le diverse tipologie di utenza e come vanno calcolati clienti morosi e relativi volumi ai fini dell'applicazione della formula.

Q7. Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?

Si ritiene che non sia corretto decurtare il 10% della quota oneri da restituire ai venditori il cui livello di efficienza sia pari alla media di quello dei partecipanti, in quanto non si comprende la *ratio* secondo la quale una prestazione pari a quella del settore sia da penalizzare, cosa che peraltro sembrerebbe porsi in contrasto con le sentenze della giustizia amministrativa, che prevedono che gli oneri non riscossi non debbano essere a carico del venditore.

Si propone pertanto che $\sigma_{UdT,i}$ sia pari a:

- 1, se l'unpaid ratio dell'operatore si colloca al di sotto della media o intorno alla media (ossia, se $\delta_{UdT,i} < 1,25$)
- 0,8, se l'unpaid ratio dell'operatore si colloca al di sopra della media (ossia, se $\delta_{UdT,i} > 1,25$)

Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?

Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?

In linea generale, si ritengono le tempistiche adeguate. Per quanto riguarda l'istanza di partecipazione, si ritiene che produrre la documentazione richiesta per ogni singolo PoD i cui crediti non riscossi per OGdS vengano iscritti al meccanismo sia assolutamente troppo oneroso sia per le imprese di vendita sia per CSEA, che si troverebbe a ricevere verosimilmente migliaia, se non decine di migliaia, di documenti. Pertanto, si ritiene che ai fini della presentazione dell'istanza sia sufficiente fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'Utente del trasporto che comprovi il rispetto delle condizioni richieste per l'accesso. Per lo stesso motivo si ritiene che i singoli importi da indicare nell'istanza vadano forniti per Utente del Trasporto come totali, senza dettaglio per cliente/fattura.

I dati sopracitati dovranno essere forniti in dettaglio soltanto in un momento successivo, in caso di controlli puntuali. Infine, per quanto riguarda i documenti necessari per iscrivere al meccanismo oneri non riscossi facenti riferimento ai clienti finali diversi dai domestici sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, si suggerisce che sia ritenuta sufficiente la copia della dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale del debitore, che già comportano un notevole pregiudizio economico.

Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?

Si considerano le tempistiche previste per il "regime semplificato", analoghe a quelle della procedura operativa, troppo stringenti per gli operatori per il primo anno, poiché i tempi tecnici per ottenere la certificazione dei valori iscritti dal revisore legale entro le date previste sarebbero davvero strettissimi. Si richiede quindi che le tempistiche dei due regimi, semplificato e ordinario, siano identiche, con presentazione delle istanze entro il 31 maggio e liquidazione degli ammontari a fine anno.

Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo? Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?

Non risulta chiaro, per come è stato esplicitato nel DCO, il funzionamento del regime semplificato: in particolare, ad oggi sembrerebbe che l'unica differenza con il regime ordinario sia l'assenza dell'obbligo di inviare tutta la documentazione attestante la gestione efficiente della morosità. Tuttavia, come già detto nelle risposte precedenti, dal momento che sarebbe impensabile inviare in sede di presentazione dell'istanza tali documenti, la differenza tra i due regimi sembrerebbe davvero marginale. Infatti, i dati sugli oneri non riscossi e su quelli "rinunciati" (cioè oggetto di accordi transattivi o soprattutto di cessione del credito) non sono facilmente individuabili dai bilanci della società o dai dati trasmessi in base al TIUC, per cui sarebbero comunque necessarie tutte le attività, molto onerose per le società di vendita, per l'individuazione degli importi da iscrivere al meccanismo, di fatto analoghe a quelle del regime ordinario. Date tali premesse, appare come ingiustificabile una decurtazione dell'ammontare da restituire pari al 30%, come suggerito da ARERA; si considererebbe più appropriata una decurtazione massima del 10%.

Si vedrebbe più favorevolmente l'attuale struttura del meccanismo semplificato (in cui comunque una riduzione del 30% sembra esagerata, sarebbe più appropriato un massimale pari al 20%), se si prevedesse di individuare il valore da iscrivere al meccanismo tramite l'utilizzo di un parametro moltiplicativo, rilevato in base al valore percentuale degli oneri non riscossi/ceduti sul totale delle fatture non rimosse/cedute dalla società, da applicare alle voci aggregate di bilancio o di comunicazioni TIUC riferite ai crediti non riscossi/ceduti. Contestualmente andrebbe previsto l'invio, in

sede di presentazione dell'istanza, soltanto di documentazione attestante la sussistenza di precise procedure aziendali di gestione e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.